

STATUTO
DEL
COMUNE DI LADISPOLI

Titolo I

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

Capo I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art . 1

La Comunità

1. Il Comune di Ladispoli, costituito in ente autonomo con la legge 6 maggio 1970 n. 240 (G.U. n. 117 del 12 maggio 1970), rappresenta la comunità di coloro che vivono sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'ordinamento autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
2. Gli Organi del Comune, nella cura degli interessi della Comunità, assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici, garantendo così il suo patrimonio di storia e di tradizioni anche nella prospettiva della creazione di un nuovo ente locale, rappresentato dall'area metropolitana. Operano affinché essa conservi il processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati in modo da preservare l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile, che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli Organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali, che ne caratterizzano il territorio, ed assumono iniziative per renderle fruibili da cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto e dalla legge, le scelte, con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni, con le quali il Comune persegue tali finalità.
5. Il Comune riconosce il Borgo di Palo, il Bosco di Palo, la Palude di Torre Flavia, i Casali di Vaccina, il Castellaccio dei Monteroni e Osteria Nuova, con la relativa area di pertinenza, come beni di particolare tutela data la loro pregevolezza ambientale storica ed urbanistica.
6. Il Comune riconosce l'informazione quale diritto primario del cittadino e leva essenziale per garantire la partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il pieno controllo sull'Amministrazione. Il regolamento individua gli strumenti per consentirne e promuoverne l'effettivo esercizio.
7. Il Comune attiva azioni di sostegno a favore dei singoli, delle famiglie e di ogni altra forma di stabile convivenza che abbia valore sociale, formativo e solidaristico.
8. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo un'efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.
9. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti,

anche favorendo e sostenendo associazioni professionali e di volontariato.

10. Il Comune assicura un organico assetto del territorio, favorendo un rapporto armonico degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e sportive con le attività commerciali, artigianali, turistiche ed agricole nell'interesse della popolazione residente. Valorizza il turismo attraverso la migliore utilizzazione delle risorse ambientali ed indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, il territorio, il patrimonio artistico e monumentale.

Art. 2

L'Autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà ed opera per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana. A tal fine considera anche proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, ed opera per promuovere la solidarietà della Comunità civile, in particolare a favore dei soggetti più deboli ed indifesi
3. Il Comune, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, fa proprie le iniziative, denominate azioni positive, per la realizzazione della parità tra uomo e donna, promosse dalla speciale Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione coordinandola con quella degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea della Autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
5. Il Comune a sostegno dei propri impegni finanziari, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, può adottare strumenti impositivi legittimati dall'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge.
6. L'attività dell'Amministrazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi e dal presente Statuto secondo i criteri dell'economicità della gestione, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione
7. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove rapporti di collaborazione e scambio con le altre comunità locali, anche di altre nazioni. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. Il Comune è impegnato a promuovere in collaborazione con i Comuni confinanti tutte le iniziative atte a valorizzare le caratteristiche ambientali, economiche e socio-culturali.
8. Il Comune ispira la propria attività alla conservazione e protezione dell'ambiente nel suo insieme, del litorale in modo particolare. La lotta contro ogni forma d'inquinamento (dell'aria, delle acque e da rumori) costituisce obiettivo costante dell'azione amministrativa al fine di assicurare ai cittadini condizioni di vita soddisfacenti. Il Comune si adopera per proteggere gli animali.

A tale scopo ne assicura, con adeguati interventi, la protezione, anche in accordo con altre amministrazioni locali, valorizzando in ogni caso l'associazionismo finalizzato alla specifica attività.

9. Il Comune si impegna a favorire :

- a. la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport con la costruzione degli impianti;
- b. lo "sport per tutti", inteso - secondo la definizione del Consiglio d'Europa - come pratica delle attività sportive in tutte le forme di espressione, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
- c. la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

Art . 3

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile, organizzata nella Comunità , costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi politici e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti.

Capo II

IL COMUNE

Art. 4.

Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Giovanni Falcone. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. In essa si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi comunali.
2. Il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in altro luogo, esclusivamente in casi eccezionali per esigenze particolari, da valutarsi nel primo caso dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferma dei Capogruppo, nel secondo caso dal Sindaco.

Art. 5.

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva

dei confini, allegate al D.P.R. 20 marzo 1972 n. 89, emanato a seguito dell'erezione di Ladispoli a Comune autonomo, mediante distacco dal Comune di Cerveteri.

Art. 6.

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Il gonfalone e lo stemma del Comune sono quelli approvati dal Consiglio con la deliberazione n.136 del 21 marzo 1986 e concessi con Decreto dal Presidente della Repubblica n. 103 del 24 dicembre 1986.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Capo III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art .7

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e della azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi, della Giunta, dell'organizzazione e dei suoi funzionari direttivi ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio e resi noti ai cittadini.
3. Il presente Statuto ed il regolamento disciplinano la materia, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 8.

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono approvati, a seconda della competenza, dal Consiglio e dalla Giunta, cui spetta pure provvedere alle modificazioni ed alla abrogazione relative.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dal presente Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dal presente Statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, quando prescritto, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. Tutti i regolamenti comunali debbono essere raccolti e conservati presso l'Ufficio di segreteria e possono essere liberamente consultati dai cittadini.

Capo IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art.9

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse, ambientali e naturali, del suo territorio.